



11 aprile 2018

**Procedura di consultazione concernente la
revisione totale dell'ordinanza del DFF
sull'imposta alla fonte nel quadro
dell'imposta federale diretta
(Ordinanza sull'imposta alla fonte,
OIFo; RS 642.118.2)**

Rapporto sui risultati

Compendio

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 41 pareri.

Posizione di massima in merito all'impostazione della revisione totale dell'ordinanza

Approvazione

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

PPD, PLR, PSS e UDC

CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDF, Forum PMI, Unione delle città svizzere, CSI, UCS, Städtische Steuerkonferenz, ASA, Swissdec

Motivazione: *la revisione totale dell'ordinanza sull'imposta alla fonte contiene disposizioni di esecuzione appropriate, che sono utili all'interpretazione, alla prassi e all'applicazione uniforme del diritto; consentono inoltre di ottenere una maggiore uniformazione del regime dell'imposizione alla fonte relativamente alle questioni procedurali. In linea di massima, l'orientamento strategico definito è quello giusto. Si ravvisa invece una necessità di precisazione e di integrazione in merito all'auspicata uniformazione dell'imposizione alla fonte nella prassi (cfr. di seguito alcune delle riserve espresse).*

Riserve espresse in merito all'impostazione della revisione totale dell'ordinanza

La CSI e la maggioranza dei Cantoni auspicano le seguenti precisazioni:

- *non applicare i tariffari D e O alle attività lucrative accessorie (art. 1);*
- *includere nell'obbligo di annuncio dei datori di lavoro anche i cambiamenti ai sensi del diritto civile (art. 5);*
- *incentivare la procedura di conteggio elettronica concedendo una provvigione di riscossione più elevata rispetto alla procedura di conteggio cartacea (art. 6);*
- *mantenere la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria anche se il reddito lordo scende di nuovo al di sotto della soglia determinante di 120 000 franchi oppure se i coniugi sono ora divorziati o separati legalmente o di fatto (art. 9);*
- *prevedere la possibilità, per le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte, di presentare una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo; la richiesta non può più essere ritirata (art. 10);*
- *estendere tale disciplinamento anche ai casi di quasi residenza (art. 14).*

economiesuisse ed EXPERTsuisse auspicano le seguenti precisazioni:

- *secondo la revisione di legge, la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria si applica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte dispone di un reddito e di una sostanza che non sottostanno all'imposta alla fonte (art. 89 cpv. 1 lett. b della LIFD riveduta e art. 33a cpv. 1 lett. b della LAID riveduta). Questa modalità di tassazione deve essere applicata soltanto da un reddito minimo imponibile di 2500 franchi e da una sostanza minima imponibile di 200 000 franchi (art. 9);*
- *per far valere la quasi residenza, abbassare il limite al 60 per cento dei proventi mondiali che sono tassati in Svizzera (art. 14).*

1. Situazione iniziale

Il 21 settembre 2017 il DFF ha posto in consultazione la revisione totale dell'ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo). La procedura di consultazione si è conclusa il 21 dicembre 2017.

2. Pareri pervenuti

Confronta l'allegato.

3. Il progetto posto in consultazione

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cfr. il testo, per il quale non è stato impugnato il referendum facoltativo, in FF 2016 7963), creando in tal modo le premesse necessarie per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria e per garantire il rispetto degli impegni internazionali. La revisione comporta inoltre un'uniformazione più marcata del regime svizzero dell'imposizione alla fonte. La nuova normativa richiede diverse modifiche nella OIFo.

L'adeguamento a livello di ordinanza consiste principalmente in un'estensione della tassazione ordinaria ulteriore. D'ora in poi le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte devono poter richiedere una tassazione ordinaria ulteriore anche se conseguono un reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente inferiore a 120 000 franchi. Se una persona residente raggiunge o supera la soglia di 120 000 franchi sottostà, come finora, alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.

Viene inoltre stabilito a partire da quando una persona non residente può essere considerata quasi residente e può richiedere annualmente una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. Di regola sussiste una quasi residenza se almeno il 90 per cento dei proventi mondiali lordi sono tassati in Svizzera. L'ammontare determinante dei proventi lordi mondiali deve essere fissato in base al diritto svizzero.

Se i proventi ottenuti in Svizzera, Stato in cui è situato il luogo di lavoro, sono inferiori al 90 per cento, in determinate circostanze può comunque essere opportuno trattare la persona non residente come una persona residente (p. es. in caso di proventi esigui conseguiti nello Stato di domicilio), al fine di adempiere le prescrizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

4. Risultati della consultazione

4.1 Posizione di massima in merito all'impostazione della revisione totale dell'ordinanza

Approvazione

Cantoni di AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
PPD, PLR, PSS, UDC
CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDCF, Forum PMI, UCS, USS, CSI, Städtische Steuerkonferenz, ASA, Swissdec

Motivazione: l'orientamento strategico definito è quello giusto. La revisione totale dell'ordinanza contiene disposizioni di esecuzione appropriate, che sono utili all'interpretazione, alla prassi e all'applicazione uniforme del diritto; consentono inoltre di

ottenere una maggiore uniformazione del regime dell'imposizione alla fonte relativamente alle questioni procedurali. Si ravvisa invece una necessità di precisazione e di integrazione in merito all'auspicata uniformazione dell'imposizione alla fonte nella prassi (cfr. l'elenco delle riserve espresse nel capitolo seguente).

4.2 Riserve espresse riguardo all'impostazione dell'ordinanza totalmente riveduta

4.2.1. Tariffe dell'imposta alla fonte applicabili (art. 1)

I Cantoni di AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZG, ZH e la CSI chiedono di non applicare più i tariffari D e O alle attività lucrative accessorie e quindi di abrogare le relative disposizioni dell'ordinanza.

Motivazione: se il reddito principale e quello accessorio vengono imposti all'aliquota complessiva e in base alla tassazione ordinaria, l'applicazione del tariffario D comporta spesso vistose differenze rispetto all'imposta alla fonte effettivamente dovuta. Pertanto è opportuno istruire tutti i datori di lavoro di una persona assoggettata all'imposta alla fonte affinché riscuotano l'imposta secondo la tassazione ordinaria applicando l'aliquota complessiva. La cifra d'affari complessiva risulta se ciascun datore di lavoro calcola il salario lordo basandosi su un tasso di occupazione del 100 per cento, ossia di 180 ore al mese.

Il Cantone VS ritiene che sia ragionevole mantenere i tariffari D e O nel caso di attività lucrative accessorie di importo esiguo per le quali è difficile determinare il tasso di occupazione.

Secondo il Cantone TI, il nuovo tariffario G non tiene sufficientemente conto del principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

4.2.2 Scadenza e calcolo dell'imposta alla fonte (art. 2)

Il Cantone di UR chiede di disciplinare a livello di ordinanza i metodi e le procedure di calcolo dell'imposizione alla fonte, in modo da garantire un'esecuzione uniforme della legge nei Cantoni.

Il PLR desidera chiarire se i datori di lavoro possono calcolare l'imposta alla fonte di propria iniziativa basandosi soltanto sui giorni di lavoro effettivamente imponibili. A tale riguardo, *economiesuisse* ed *EXPERTsuisse* propongono la seguente disposizione:

«Per le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD, il debitore della prestazione imponibile in Svizzera può effettuare il conteggio dell'imposta alla fonte basandosi soltanto sui giorni di lavoro imponibili in Svizzera. Il conteggio deve essere documentato in modo esaustivo.»

4.2.3 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall'estero (art. 4)

Il PLR, *economiesuisse* ed *EXPERTsuisse* considerano poco opportuno recepire nel testo dell'ordinanza una definizione di datore di lavoro effettivo, poiché finora i Cantoni hanno definito questo aspetto in maniera molto diversa.

4.2.4 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro (art. 5)

I Cantoni di AG, BL, BS, AI, AR, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di aggiungere un nuovo capoverso (cpv. 3) a questo articolo dell'ordinanza, con il seguente tenore:

«Nel rispetto dei termini prestabiliti devono essere annunciati anche i cambiamenti (p. es. il cambiamento di stato civile, l'inizio di un'attività lucrativa del coniuge, la nascita dei figli).»

4.2.5 Provvigione di riscossione (art. 6)

I Cantoni di AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH, il PLR e la CSI chiedono di completare il capoverso 1 come segue:

«I Cantoni stabiliscono l'aliquota e le modalità della provvigione di riscossione. Possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell'ammontare delle entrate imponibili nonché a seconda della procedura di conteggio scelta dal debitore della prestazione imponibile.»

L'ASA chiede l'abrogazione del capoverso 2, poiché la facoltà data all'autorità fiscale di ridurre o revocare la provvigione di riscossione assume qui carattere penale e manca una base legale pertinente.

4.2.6 Restituzione (art. 7)

Il PLR, economiesuisse ed EXPERTsuisse vogliono che al datore di lavoro sia concessa la possibilità di apportare correzioni nel conteggio dell'imposta alla fonte entro un termine da stabilire. In tal modo si potrebbero correggere eventuali errori in modo non burocratico. La proposta è formulata come segue:

«Se il debitore della prestazione imponibile ha commesso un errore in sede di determinazione della deduzione d'imposta, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuta la deduzione dell'imposta alla fonte può apportare una correzione al conteggio, purché non sia stata ancora emessa una decisione in materia.»

«La correzione può riguardare tutti gli aspetti che il debitore della prestazione imponibile, in sede di determinazione della deduzione d'imposta, avrebbe potuto considerare sulla base della legge, dell'ordinanza o di un accordo con le autorità fiscali. È irrilevante il momento in cui egli sia venuto a conoscenza di tali aspetti.»

4.2.7 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 9)

I Cantoni di AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, la CDCF e la CSI chiedono di riformulare per intero il capoverso 4 (il Cantone di ZH esprime un parere leggermente diverso, come pure il PPD ma soltanto in merito al cambiamento di stato civile):

«La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta ~~anche se~~ anche sino alla fine dell'assoggettamento anche se il reddito lordo è il reddito scende di nuovo temporaneamente o durevolmente inferiore a 120 000 franchi al di sotto della soglia determinante oppure se i coniugi sono ora divorziati o separati legalmente o di fatto.»

Secondo il PLR non è necessario procedere alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria nei casi d'importanza esigua. Anche il PPD reputa non indispensabile stabilire una soglia del reddito nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 89 capoverso 1 lettera b della LIFD riveduta (tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria in presenza di redditi non assoggettati all'imposta alla fonte). Tale soglia deve anche essere applicata a livello cantonale in relazione alla sostanza. Sulla stessa linea economiesuisse ed EXPERTsuisse, che vogliono escludere dall'ordinanza i casi d'importanza esigua. In questo contesto si ritiene opportuno concordare con i Cantoni una soglia minima uniforme anche in relazione alla sostanza. A tale proposito vengono presentate le seguenti integrazioni:

«Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore in base all'articolo 89 capoverso 1 lettera b LIFD se i suoi proventi imponibili in Svizzera non assoggettati all'imposta alla fonte ammontano almeno a 2500 franchi nel corso di un anno fiscale.»

«Sono considerati proventi tassati alla fonte i proventi di cui all'articolo 84 capoverso 2 lettere a e b LIFD nonché i proventi di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge sull'imposta preventiva se su di essi è stata riscossa l'imposta preventiva.»

«I coniugi assoggettati congiuntamente sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se i rispettivi proventi imponibili in Svizzera non tassati alla fonte ammontano complessivamente almeno a 2500 franchi nel corso di un anno fiscale.»

«La tassazione ordinaria ulteriore permane anche quando i proventi imponibili in Svizzera non tassati alla fonte siano temporaneamente o durevolmente inferiori a 2500 franchi.»

«Una tassazione ordinaria ulteriore che conformemente all'articolo 33a capoverso 1 lettera b LAID deve essere effettuata soltanto in base alla sostanza è applicabile anche all'imposta federale diretta.»

4.2.8 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 10)

I Cantoni di AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di articolare l'attuale disposizione dell'ordinanza in due capoversi nonché di fissare nel nuovo capoverso (cpv. 1) il termine di perenzione e le conseguenze della richiesta:

«La persona assoggettata all'imposta alla fonte deve presentare alle autorità fiscali, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una richiesta scritta per la procedura di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.»

Inoltre il Cantone di AG auspica che le autorità fiscali predispongano un modulo a tale scopo.

4.2.9 Disciplinamento dei casi di rigore (art. 11)

Nel capoverso 2, i Cantoni di AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono, riguardo alla concessione delle deduzioni per i figli al fine di attenuare i casi di rigore a seguito del versamento di alimenti, di effettuare una tassazione ordinaria ulteriore soltanto su richiesta della persona assoggettata all'imposta alla fonte e non più d'ufficio come nella normativa vigente.

Motivazione: procedere a una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta significa alleggerire il lavoro amministrativo delle autorità fiscali, da un lato perché la tassazione non deve essere garantita; dall'altro perché, qualora le differenze tra le deduzioni per i figli concesse e gli alimenti effettivamente versati siano trascurabili, non è imperativo effettuare una tassazione.

4.2.10 Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria (art. 12)

Il Cantone di ZH chiede che l'articolo 12 preveda una tassazione nel corso dell'anno a decorrere dall'inizio del mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al matrimonio.

4.2.11 Passaggio dalla tassazione ordinaria all'imposizione alla fonte (art. 13)

Il Cantone di SZ ritiene che il tenore della disposizione dell'ordinanza deve essere completato, includendo anche l'inizio di un'attività lucrativa dipendente da parte di una persona finora assoggettata all'imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

4.2.12 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (art. 14)

I Cantoni di AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di introdurre un nuovo capoverso (cpv. 3) che stabilisca di verificare le condizioni della quasi residenza nella procedura di tassazione.

Inoltre i Cantoni di AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TI, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di introdurre un nuovo capoverso (cpv. 4) che fissi – analogamente all'articolo 10 capoverso 1 – il termine di perenzione esatto (31.3 dell'anno successivo) e stabilisca il carattere vincolante della richiesta scritta da presentare.

Il PLR ritiene sia indispensabile adottare delle misure per le deduzioni generali onde prevenire disparità di trattamento fra le persone assoggettate all'imposta alla fonte domiciliate all'estero e le persone assoggettate alla tassazione ordinaria in Svizzera esercitanti un'attività lucrativa all'estero. Nel concreto, per far valere la quasi residenza economieuisse ed EXPERTsuisse chiedono di abbassare il limite al 60 per cento dei proventi mondiali tassati in Svizzera. La formulazione proposta è la seguente:

«Possono richiedere la tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 99a capoverso 1 lettera a LIFD le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD:

a. se i loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento.»

«Possono richiedere la tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 99a capoverso 1 lettera b LIFD le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD anche se non raggiungono la soglia del 60 per cento di cui al capoverso 1, ma intendono far valere delle deduzioni che nello Stato di residenza non possono essere fatte valere o possono essere fatte valere solo in parte. Ciò riguarda segnatamente queste deduzioni, non contemplate nella tariffa dell'imposta alla fonte:

- a. i contributi a favore di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
- b. i riscatti versati a istituzioni di previdenza professionale in base a leggi, statuti e regolamenti;
- c. le spese per malattia o infortunio sostenute dal contribuente;
- d. le spese per la cura dei figli;
- e. le spese per la formazione e il perfezionamento professionali;
- f. le prestazioni assistenziali.»

Secondo economieuisse ed EXPERTsuisse, le deduzioni che sono disciplinate in un'ordinanza distinta devono in ogni caso rimanere tali, ossia conservare il loro carattere di deducibilità. Nella fattispecie si tratta soprattutto di particolari spese professionali secondo l'ordinanza del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta.

L'UCS e la Städtische Steuerkonferenz auspicano che siano espressamente disciplinati sia l'obbligo per le persone quasi residenti di collaborare nella constatazione delle circostanze rilevanti sia la ripartizione dell'onere della prova nel regime dell'imposizione alla fonte. Inoltre si chiedono se non sia il caso di inserire nell'ordinanza un disciplinamento per i casi di rigore anche per le persone quasi residenti, analogamente a quanto stabilito nell'articolo 11 per le persone residenti.

4.2.13 Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (art. 15)

I Cantoni di AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, CDCF e la CSI chiedono di abrogare il capoverso 2. *Motivazione:* questa disposizione potestativa è pressoché impossibile da applicare nella prassi giacché, nella procedura di imposizione alla fonte, di regola le autorità fiscali non dispongono degli atti necessari che consentono di individuare una situazione estrema.

Il Cantone di VD auspica che le situazioni estreme fissate nella disposizione di legge concernenti le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte (art. 99b della LIFD riveduta) siano indicate nell'articolo 15.

Il PLR tiene a sottolineare il fatto che le tassazioni ordinarie ulteriori d'ufficio devono essere possibili anche a favore delle persone assoggettate all'imposta alla fonte.

Per *economiesuisse* ed *EXPERTsuisse* è importante che nella disposizione dell'ordinanza si parli di «fondati indizi» anziché di «fondato sospetto». Inoltre l'elenco delle situazioni estreme deve includere anche le fattispecie nelle quali la persona assoggettata deve destinare più di un terzo della totalità dei suoi proventi per pagare spese di malattia o invalidità, versare alimenti al coniuge divorziato o alimenti per i figli.

4.2.14 Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 16)

Il Cantone di VD propone che soggiacciano all'imposta alla fonte anche le entrate versate a terzi e non direttamente ad artisti, sportivi e conferenzieri o a membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche domiciliati all'estero.

4.2.15 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero (art. 18)

Il Cantone TI chiede che il debitore della prestazione imponibile si faccia periodicamente confermare il domicilio del beneficiario della rendita dall'autorità fiscale competente dell'altro Stato avente diritto.

4.2.16 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all'estero (art. 19)

L'ASA auspica che il termine di tre anni non decorra «dalla scadenza», bensì dal momento del «pagamento» e quindi secondo un giorno di riferimento preciso.

4.2.17 Entrata in vigore (art. 27)

In considerazione dei restanti lavori per l'attuazione, i Cantoni di JU, TI, VS nonché l'ASA e la Städtische Steuerkonferenz ritengono che l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020 non sia realizzabile. Da parte loro, i Cantoni di AG, GE, ZH, il Forum PMI e Swissdec chiedono esplicitamente di fissare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021, mentre il Cantone di UR propone l'entrata in vigore non prima del 1° gennaio 2021. Il cantone di NW sottolinea che l'attuazione delle disposizioni a livello di legge e di ordinanza richiede almeno due anni di lavoro.

Per contro, il Cantone di TG e l'UDC credono che l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020 sia realizzabile e anzi la auspicano.

Gli altri Cantoni non esprimono esplicitamente le loro preferenze sull'entrata in vigore o si limitano a rilevare che, per i lavori di attuazione, i Cantoni necessitano di un adeguato periodo di tempo, come anche i debitori della prestazione imponibile. Neppure il comitato della CDCF fissa un anno preciso per l'entrata in vigore e rimanda piuttosto ai pareri espressi dai singoli Cantoni nella procedura di consultazione.

4.2.18 Introduzione di una nuova disposizione finale nella sezione 5

Il Cantone di AG propone di recepire la seguente disposizione:

«Sulla base dell'impegno enunciato all'articolo 85 capoverso 4 della LIFD riveduta, i Cantoni devono trasporre la presente ordinanza nel diritto cantonale, fatta riserva delle disposizioni rilevanti unicamente ai fini dell'imposta federale diretta.»

4.2.19 Appendice, numero 3

Il Cantone di VD critica la struttura tariffaria. L'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale elevate presenta infatti un andamento degressivo. Esempi: 900 000 franchi sono tassati a un'aliquota d'imposta del 2,6 per cento (= fr. 23 400) e 901 000 franchi sono tassati a un'aliquota d'imposta del 2,3 per cento (= fr. 20 723). L'ASA constata che la tariffa dell'imposta alla fonte sulle prestazioni previdenziali in capitale presenta una struttura unitaria e non differenziata secondo lo stato civile. Questo è in contrasto con le prescrizioni legali (art. 95 e 96 LIFD), secondo le quali è imperativo operare una distinzione tra persone celibi/nubili e persone non separate legalmente o di fatto.

4.2.20 Appendice, numero 4

Secondo l'UCS e la Städtische Steuerkonferenz, è meglio che per artisti, sportivi e conferenzieri il calcolo sia basato sulle prestazioni lorde versate nel quadro di un'unica manifestazione.

4.3 Pareri sulla questione dell'attuazione da parte dei Cantoni

Nei loro pareri, i Cantoni, la CSI e la CDCF condividono ampiamente il fatto di attribuire massima priorità all'attuazione dell'articolo 85 capoverso 4 della LIFD riveduta e dell'articolo 33 capoverso 4 della LAID riveduta (uniformare a livello nazionale il calcolo dell'imposta alla fonte). Pertanto essi chiedono di concretizzare il mandato di uniformazione disciplinato dal legislatore in una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. La CDCF auspica in particolare che i Cantoni applichino il mandato di uniformazione nella rispettiva legislazione esecutiva e nella prassi.

Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Christlichsoziale Partei Obwalden	csp-ow	
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	
Partito borghese democratico	PBD	
Partito ecologista svizzero	PES	
Partito evangelico svizzero	PEV	
Partito popolare democratico	PPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito svizzero del Lavoro	PSdL	
Partito verde-liberale	pvl	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	
Unione delle Città Svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	
Travail.Suisse		
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori		
Unione svizzera dei contadini	USC	
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	

5. Altre organizzazioni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	<input checked="" type="checkbox"/>
eAVS/AI		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	
Städtische Steuerkonferenz		<input checked="" type="checkbox"/>
Swissdec		<input checked="" type="checkbox"/>
swisstaffing		
Unione svizzera dei fiduciari	FIDUCIARI SUISSE	

6. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Forum PMI		<input checked="" type="checkbox"/>